

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO ASSISTENTI SOCIALI TOSCANA

Regolamento allegato a Del. N.156 del 11/12/2023

INDICE

TITOLI I: Costituzioni e attribuzioni del Consiglio Regionale

- **Art 1 Elezioni, composizione e durata**
- **Art 2 Insediamento del Consiglio regionale**
- **Art 3 Attribuzioni e compiti del Consiglio regionale**
- **Art 4 Sede**

TITOLO II: Cariche Regionali e loro attribuzioni

- **Art 5 Organismi dell'Ordine**
- **Art 6 Presidente e sue attribuzioni**
- **Art 7 Vice Presidente e sue attribuzioni**
- **Art 8 Il Segretario e sue attribuzioni**
- **Art 9 Il Tesoriere e sue attribuzioni**
- **Art 10 Il Revisore dei Conti**
- **Art 11 Il Consiglio territoriale di Disciplina**

TITOLO III: Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni e altre deleghe.

- **Art 12 Ufficio di Presidenza**
- **Art 13 Commissioni regionali consultive**
- **Art 14 Commissione Consultiva Regionale per l'autorizzazione della formazione continua**
- **Art.15 Commissione Etica e Deontologica**
- **Art.16 Consiglieri e deleghe di incarico**
- **Art.17 Assemblea degli iscritti**

TITOLO IV: Assenze, dimissioni e compensi economici

- **Art.18 Assenza e decadenza dei Consiglieri**
- **Art.19 Dimissione dei Consiglieri**
- **Art.20 Compensi e indennità**

TITOLO V: Funzionamento delle sedute di Consiglio.

- **Art.21 Sedute di Consiglio**
- **Art.22 Convocazione delle sedute di Consiglio**
- **Art.23 Validità delle sedute**
- **Art.24 Funzioni in seduta di Consiglio del Presidente, del vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere**
- **Art.25 Verbale**
- **Art.26 Entrata in vigore e revisione**

TITOLI I: Costituzione e attribuzioni del Consiglio Regionale

Art. 1

Elezioni, composizione e durata

1. Le elezioni del Consiglio regionale sono regolamentate dall'art. 4 del D.M. 615/1994 come modificato e integrato dall'art. 3 del D.P.R. 169/2005.
2. Il Consiglio regionale è composto da quindici membri eletti tra i propri iscritti, ripartiti tra gli iscritti nelle sezioni A e B secondo quanto previsto dalla Tabella di cui all'allegato 1 del D.P.R. 169/2005 (art. 2 del D.M. 615/1994 modificato e integrato dall'art. 2 del D.P.R. 169/2005).
3. I Consiglieri regionali restano in carica quattro anni a partire dalla data di proclamazione dei risultati delle elezioni e non possono essere eletti per più di due volte consecutive.
4. La carica di Consigliere regionale è incompatibile con quella di Revisore dei conti dell'Ordine e con quella di Consigliere dell'Ordine Nazionale o di altro Ordine regionale o interregionale e di componente del Consiglio di disciplina nazionale e/o territoriale. Per eventuali incompatibilità di natura amministrativa secondo i Regolamenti vigenti in capo ai consiglieri dell'Ordine e del Consiglio territoriale di disciplina, è competente il CTD del CROAS viciniore.

Art. 2

Insedimento del Consiglio regionale

1. L'insediamento del Consiglio regionale è disciplinato dall'art. 6 del D.M. 615/1994.
2. Il Consiglio regionale, nella prima seduta, elegge tra i suoi componenti, il Presidente iscritto alla sezione A dell'albo, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere (art. 2 del D.M. 615/1994 come modificato dagli artt. 2 e 4 del D.P.R. 169/2005), i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza.
3. L'elezione non è valida se non sono presenti almeno due terzi dei Consiglieri.
4. Nel caso in cui la prima votazione sia andata deserta o non sia stato raggiunto il quorum costitutivo di cui al precedente comma, l'elezione è rinviata ad altra seduta da tenersi nei successivi otto giorni, per la cui validità è sufficiente la presenza di metà più uno dei Consiglieri.
5. Risultano eletti nelle suddette cariche, i Consiglieri che abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Qualora non sia raggiunta la maggioranza, si procede ad oltranza.
6. Lo spoglio delle schede viene effettuato dal Presidente pro tempore, dal Consigliere più anziano di età e dal Consigliere più giovane di età.
7. Entro sette giorni dall'elezione, il Presidente e le altre cariche regionali elette, dovranno ricevere tutte le consegne dal Presidente uscente e dalle altre cariche uscenti.
8. Lo scioglimento del Consiglio regionale è disciplinato dall'art. 7 del D.M. 615/1994.

Art. 3

Attribuzioni e compiti del Consiglio regionale

1. Spetta al Consiglio regionale (art. 2 del D.M. 615/1994 integrato dall'art. 2 e dall'art. 9 del D.P.R. 137/2012):
 - a. curare la tenuta dell'albo, provvedendo alle iscrizioni ed alle cancellazioni dei professionisti effettuandone la revisione almeno ogni due anni;
 - b. determinare con deliberazione approvata dal Ministero vigilante, la tassa di iscrizione all'albo ed il contributo annuale a carico degli iscritti stabilendone le modalità di riscossione, con facoltà di determinare la tassa ed il contributo in misura minore per i primi anni di iscrizione all'albo dopo l'abilitazione professionale;

- c. provvedere all'amministrazione del patrimonio dell'Ordine e redigere annualmente la previsione di spesa e il conto consuntivo, sottoponendoli all'approvazione del Revisore dei conti, ai sensi del Regolamento di Amministrazione contabile approvato dal Consiglio Nazionale Assistenti sociali con delibera 91/2003 e ss.mm.ii;
- d. proporre al Presidente del Tribunale di Firenze un elenco di nominativi, individuati in base al Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 137/2012, pari al doppio del numero dei Consiglieri da designare per la carica di componente del Consiglio Territoriali di Disciplina;
- e. promuovere la formazione continua presso i professionisti iscritti all'Albo;
- f. deliberare su argomenti stabiliti dalla Legge 84/1993 e dal D.M. 615/1994 e su tutto ciò che risponde alle finalità dell'Ente, Ordine degli Assistenti sociali, Consiglio Regionale della Toscana;
- g. designare i rappresentanti dell'Ordine in Commissioni ed altri Organismi regionali o interregionali.

2. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Consiglio si avvale di personale assunto secondo la normativa vigente.

3. Il Consiglio regionale, inoltre:

- a. emana i Regolamenti interni, di funzionamento e di gestione contabile finanziaria del Consiglio regionale e provvede alla loro revisione. L'emanazione e le eventuali modifiche, sono approvate con maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti;
- b. vigila sulla professione affinché gli iscritti all'Albo siano in possesso dei requisiti previsti ed in grado di esprimere la massima qualità del proprio agire professionale;
- c. predisporre ed approva il regolamento e le piante organiche del personale del Consiglio regionale ed indice i concorsi per le assunzioni;
- d. istituisce Commissioni permanenti, temporanee e gruppi di lavoro e/o studio, anche in base ad eventuale regolamento da approvarsi;
- e. determina e regola le indennità di carica, i gettoni di presenza per i Consiglieri, i componenti del Consiglio territoriale di disciplina, il Revisore dei conti, i rimborsi e le dotazioni strumentali dei Consiglieri, nonché eventuali compensi per specifiche attività conferite dal Consiglio ed espletate nell'interesse dell'Ordine, anche in base a regolamento da approvarsi;
- f. adotta i Regolamenti dell'Ente in materia di privacy e di protezione dei dati sensibili secondo il D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii.;
- g. procede, almeno annualmente, alla verifica quali-quantitativa dell'andamento dei lavori consiliari e dell'attuazione del programma, attraverso apposita riunione dell'Ufficio di Presidenza con i Consiglieri delegati e/o Presidenti/Coordinatori delle Commissioni consiliari, relazionandone al Consiglio regionale;
- h. concede patrocini onorifici, ovvero onerosi se previsti da Regolamento apposito, per la realizzazione, da parte di terzi pubblici e privati, di iniziative di particolare interesse e prestigio per la qualità professionale e la visibilità dei professionisti, nonché di interesse e sviluppo delle politiche e dei servizi sociali.
- i. promuove la conoscenza e l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione, relativamente alle questioni di rilevanza regionale;
- j. promuove e favorisce a livello regionale, tutte le iniziative intese a facilitare la crescita culturale degli iscritti e della professione; promuove e cura attività di ricerca e adotta apposito regolamento; promuove e cura attività di aggiornamento e formazione permanente tese all'approfondimento delle tematiche di politiche sociali oltre che allo sviluppo della qualità professionale e deontologica degli iscritti;

- k. promuove e partecipa a iniziative volte a migliorare la qualità delle prestazioni professionali e il consolidamento di metodi atti alla loro verifica, per garantire la tutela della professione;
- l. promuove e cura i rapporti interistituzionali, politici e sindacali nell'interesse della professione;
- m. cura gli aspetti relativi alla comunicazione ed all'informazione, anche attraverso iniziative editoriali sia in forma cartacea che telematica, nonché tramite sito istituzionale e social media;
- n. promuove ed esercita la cultura del servizio sociale ed esercita la rappresentanza della professione a livello regionale e attraverso la comunicazione diretta o mediatica con i cittadini.

Art 4

Sede

1. La sede del Consiglio regionale è ubicata a Firenze in Viale Spartaco Lavagnini, 18
2. Può essere variata sede legale o possono essere predisposti sportelli decentrati dislocati nei capoluoghi di provincia solo in caso di comprovata necessità e previa deliberazione di Consiglio.
3. L'accesso alla Sede è garantito a tutti gli iscritti, negli orari di ricevimento del pubblico, per i servizi di Segreteria, per l'accesso agli atti adotta apposito regolamento in conformità dalla Legge 241/90.
4. Alla Sede hanno diritto d'accesso i Consiglieri in carica oltre che il personale dipendente, il Revisore unico, i consiglieri del Consiglio Territoriale di disciplina ed il personale addetto.

TITOLO II: Cariche Istituzionali e loro attribuzioni

Art 5

Organismi dell'Ordine

1. Sono organismi dell'Ordine oltre al Consiglio Regionale: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, il Revisore dei Conti e il Consiglio territoriale di disciplina
2. Nell'ottica della massima rappresentatività, è preferibile che le cariche istituzionali dell'Ordine, quali Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere abbiano ottenuto un ampio consenso, abbiano una comprovata esperienza nella comunità professionalità e siano rappresentativi del territorio toscano, nonché di settori di lavoro eterogenei.

Art. 6

Presidente e sue attribuzioni

1. Il Presidente deve essere iscritto alla sez. A dell'Albo e rappresenta l'Ordine regionale nel suo complesso ed esercita le attribuzioni conferitegli dall'art. 2 del D.M. 615/1994, dall'art. 4 del D.P.R. 169/2005, dal presente Regolamento, nonché dal Consiglio regionale. In particolare, spetta al Presidente:
 - a. convocare e presiedere il Consiglio regionale attenendosi alle norme del presente Regolamento di cui è garante;
 - b. definire l'ordine del giorno delle sedute consiliari ed inserire le questioni indicate dai richiedenti (comma 5, art. 2, del D.M. 615/94);
 - c. intrattenere regolari rapporti con il Tesoriere per la cura dei fondi, beni e valori di proprietà dell'Ordine, nonché per la formulazione dei bilanci, tenendo presenti le indicazioni del Regolamento di Amministrazione e contabilità;

- d. firmare atti e documenti a rilevanza esterna, eventualmente sottoscritti congiuntamente con i Presidenti/Coordinatori delle Commissioni consiliari per le tematiche di particolare interesse e competenza delle Commissioni stesse;
- e. rappresentare il Consiglio regionale ad incontri, convegni e manifestazioni, intrattenendo rapporti interistituzionali nei quali riporta le linee strategiche e le linee politiche assunte dal Consiglio regionale;
- f. dirigere l'organo ufficiale di informazione e comunicazione del Consiglio regionale ovvero nominare un delegato a tale funzione.

2. Il Presidente, ogni volta che lo ritenga necessario, riunisce l'Ufficio di Presidenza di cui all'art 12 del presente Regolamento.

3. Può altresì convocare, per specifiche e motivate ragioni, uno o più Consiglieri regionali o Presidenti/Coordinatori di Commissione.

Art 7

Vice Presidente e sue attribuzioni

1. Il vice Presidente svolge le funzioni vicarie del Presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni, eventualmente, a lui delegate dal Presidente.
2. Affianca o sostituisce il Presidente nelle sue funzioni di rappresentanza e collabora per l'organizzazione del Consiglio.
3. Con delibera motivata di Consiglio è nominato responsabile per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione dell'ente nonché di tutti gli atti conseguenti.
4. In caso di assenza, impedimento, durante le sedute di Consiglio, è sostituito dal Consigliere più anziano, purché non rivesta altra carica di Ufficio di Presidenza.

Art 8

Il Segretario e sue attribuzioni

1. Il Segretario coadiuva il Presidente nelle sedute del Consiglio, in particolare:
 - a. cura la compilazione dei verbali, coadiuvato dalla Segreteria dell'Ordine, disponendo la loro trasmissione ai Consiglieri regionali, attraverso servizio di posta elettronica, almeno tre giorni prima della convocazione della successiva seduta consiliare;
 - b. predispone le delibere, coadiuvato dalla Segreteria dell'Ordine, e dà seguito alle azioni che ne scaturiscono ad esclusione delle delibere di competenza del Tesoriere;
 - c. assicura la regolare tenuta dei registri dei verbali e delle deliberazioni assunte dal Consiglio regionale;
 - d. predispone e propone là dove è necessario l'acquisizione e la revisione di Regolamenti da sottoporre alla valutazione del Consiglio regionale.
 - e. dispone la pubblicazione delle delibere sul sito istituzionale dell'Ordine;
 - f. sovrintende al funzionamento dell'archivio e coadiuva il Presidente nella gestione degli Uffici;
 - g. sovrintende alla gestione del personale, alla calendarizzazione dei turni di lavoro comprensivi di ferie e chiusura degli uffici.
 - h. collabora con il Tesoriere per la sostituzione e l'assunzione del personale di segreteria, previa supervisione del Presidente
 - i. sovrintende all'organizzazione logistica delle sedute del Consiglio regionale, nonché delle iniziative assunte dallo stesso.

2. In caso di assenza, impedimento, durante le riunioni di Consiglio, è sostituito dal componente più giovane di età, purché non rivesta altra carica di Ufficio di Presidenza.

Art 9

Il Tesoriere e sue attribuzioni

1. Il Tesoriere cura la tenuta e l'amministrazione dei fondi, dei beni e dei valori di proprietà dell'Ordine regionale, in particolare:
 - a. sovrintende alla riscossione delle entrate nei tempi e con le modalità stabilite dal Consiglio regionale;
 - b. predispone le proprie delibere coadiuvato dalla Segreteria dell'Ordine
 - c. predispone, coadiuvato dalla Segreteria dell'Ordine, il Rendiconto generale ed il Bilancio preventivo nei termini temporali previsti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità - RAC - e stabilisce procedure e modalità in ordine alla formazione degli stessi, indicando un sistema di scritture contabili, di rilevazioni, di verifiche e di controlli, finalizzato a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, nonché l'attività contrattuale ordinaria;
 - d. assicura, coadiuvato dalla Segreteria dell'Ordine, la regolare tenuta dei registri contabili previsti dalle leggi vigenti e dal RAC e di ogni altra scrittura sussidiaria che si rendesse utile e necessaria avvalendosi di adeguata consulenza professionale;
 - e. predispone, coadiuvato dalla Segreteria dell'Ordine, la documentazione contabile e patrimoniale da sottoporre, a richiesta, all'esame ed al controllo del Revisore dei conti;
 - f. predispone la base di gara di eventuali appalti ed acquisti, ai sensi del RAC;
 - g. sottopone all'approvazione del Consiglio regionale, ogni variazione di bilancio che si renda necessaria per la gestione dell'attività del Consiglio stesso;
 - h. vigila sulla regolare tenuta dell'inventario del patrimonio mobiliare ed immobiliare (ove presente) e di ogni altra scrittura sussidiaria che si rendesse utile istituire.
2. Su ogni proposta di deliberazione che comporti una spesa, il Tesoriere deve apporre un visto di regolarità contabile, con ciò intendendo sia la previsione di spesa in bilancio sia la disponibilità finanziaria. Tali proposte di deliberazione devono pervenire al Tesoriere almeno tre giorni prima della seduta del Consiglio Regionale e devono indicare chiaramente oggetto e importo della spesa.
3. In caso di assenza, impedimento, durante le sedute di Consiglio, il Tesoriere è sostituito dal Presidente.

Art 10

Il Revisore dei Conti

1. Il ruolo del Revisore dei Conti è organo regolato dal DM 615/94 e da successiva modifica dell'art 2 D. Lgs.286/99, nonché dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 82/2010.
2. Ha la stessa durata del Consiglio Regionale
3. Esercita le competenze attribuite dalla legge:
 - a. Attraverso revisioni periodiche
 - b. Approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo
 - c. Ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Ordine necessari ad assolvere alle proprie funzioni
 - d. Può sottoporre all'attenzione del Consiglio Regionale proposte e pareri finalizzati al miglioramento della gestione

4. Oltre a quanto previsto per legge, può partecipare alle sedute di Consiglio senza diritto di voto qualora vi siano all'OdG argomenti e decisioni di natura patrimoniale, finanziaria e di controllo di gestione. La convocazione per la seduta di Consiglio segue le ordinarie modalità

Art 11

Il Consiglio territoriale di Disciplina

1. Il Consiglio territoriale di disciplina (CTD) è articolato in collegi, esercita la funzione disciplinare come da Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale in attuazione alle disposizioni dell'art 8, del DPR 137/ 2012 nonché art 3 comma 5 DL. 138/2012, lett. F.
2. Il Presidente del CTD viene invitato almeno una volta l'anno a riferire sull'attività del Consiglio territoriale, le fattispecie di irregolarità deontologica affrontate e per suggerire al Consiglio regionale possibili strategie formative per il miglioramento degli standard etici professionali.
3. La possibile presenza di criticità, esigenze formative o di altra natura del CTD sono coadiuvate e monitorate dalla Commissione Etica e Deontologica di cui all'art 15 del presente Regolamento.

TITOLO III: Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni e altre deleghe.

Art 12

Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente di cui all'art 6 comma 2 ed è costituito dai consiglieri che ricoprono cariche istituzionali con il compito di:
 - a. Assicurare la funzionalità del Consiglio e degli Uffici
 - b. Predisporre, coadiuvato dal personale di Segreteria, gli atti e la documentazione relativa agli argomenti posti all'OdG delle sedute consiliari
 - c. Adottare provvedimenti urgenti nell'interesse e per conto dell'Ordine da sottoporre all'attenzione del Consiglio per eventuali adempimenti di competenza
 - d. Programmare e redigere l'agenda politica dell'Ordine da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale
 - e. Partecipare alle Conferenze Presidenti e/o altri eventi di rilievo convocati dal Consiglio Nazionale e agli organismi di espressione della comunità professionale
2. L'ufficio di Presidenza può revocare i Referenti-coordinatori di gruppi di lavoro e/o commissioni per programmare i lavori dell'Ordine, approfondire tematiche specifiche o affrontare questioni urgenti

Art 13

Commissioni regionali consultive

1. Il Consiglio istituisce con propria deliberazione le commissioni permanenti e temporanee, con funzioni istruttorie, consultive, propositive e di studio su materie di competenza e di interesse dell'Ordine e della comunità professionale
2. È obbligatoria l'istituzione della Commissione Regionale per l'autorizzazione alla formazione continua e la Commissione Etica Deontologica Regionale di cui agli artt 14 e 15
3. Le Commissioni temporanee sono correlate al mandato consiliare ed alla sua durata, vengono istituite con deliberazione di Consiglio e cessano automaticamente con l'esaurimento dei compiti per i quali sono istituite o con la fine del Consiglio.
4. Le Commissioni sono composte da un minimo di 3 a un massimo di 7 Consiglieri e preferibilmente esperti in materia e rappresentanti di settori lavorativi eterogenei. Possono avvalersi e/o suddividersi in gruppi di lavoro.

5. Previa deliberazione di Consiglio, possono essere parte delle Commissioni consultive gli iscritti all'Ordine e consulenti esperti individuati secondo criteri oggettivi e trasparenti, con garanzia di pari opportunità. I componenti esterni delle commissioni partecipano ai lavori con pari dignità e svolgono l'attività in qualità di volontari con il solo riconoscimento di rimborso spese di viaggio ad esclusione di diversa deliberazione.
6. Di norma il Presidente non è componente effettivo delle commissioni ma può liberamente prendere parte ai lavori o in sua sostituzione il Vice Presidente. Le altre cariche istituzionali possono essere membri di commissione
7. Le commissioni vengono insediate dal Presidente o in sua sostituzione il Vice Presidente e, in sede di insediamento, verrà designato il Presidente di Commissione che successivamente proporrà al Consiglio, in concerto con il Presidente i membri di commissione.
8. Le commissioni possono essere effettuate anche in altre sedi dell'Ordine o da remoto e devono essere convocate almeno una volta ogni due mesi dal Presidente di Commissione attraverso OdG inviato almeno 3 gg prima ai membri di commissione. Per ogni incontro deve essere redatto verbale da inviare agli assenti, all'Ufficio di Presidenza e alla segreteria dell'ordine per la necessaria archiviazione.
9. I Presidenti di Commissione sono chiamati a relazionare sulle attività, lo stato di avanzamento dei lavori, nonché la programmazione e le proposte di attività ogni 6 mesi in seduta di Consiglio.

Art 14

Commissione Consultiva Regionale per l'autorizzazione della formazione continua

1. La Commissione consultiva Regionale per l'autorizzazione della formazione continua svolge le funzioni previste dal Regolamento sulla Formazione Continua degli Assistenti sociali del Consiglio Nazionale ed è dotata di proprio Regolamento.
2. Al fine di espletare i controlli necessari ed espletare le attività di cui è competente, il Presidente della commissione e/o suo sostituto è autorizzato all'accesso al portale dell'Albo unico
3. In concerto con la Commissione Etica e Deontologica, nonché su mandato del Consiglio dell'ordine si occupa di monitoraggio e verifica delle inadempienze alla formazione continua per la valutazione delle segnalazioni al CTD.
4. La Commissione si riunisce almeno una volta al mese e per ogni seduta di Consiglio deve presentare verbale di Commissione con le valutazioni circa le istanze pervenute in merito alla formazione continua da sottoporre all'approvazione di Consiglio.
5. Partecipa ai gruppi di studio e alle riunioni indette dal Consiglio nazionale sul tema della formazione continua

Art 15

Commissione Etica e Deontologica

1. La Commissione Etica e Deontologica è un organo consultivo del Consiglio Regionale dell'Ordine e le sue funzioni si esplicano in maniera trasversale ai vari ambiti di interesse della comunità professionale al fine di sostenere, monitorare e indirizzare il Consiglio Regionale e tutta la comunità nella direzione del rigore etico, ovvero all'osservanza e alla promozione dei Principi etici enunciati dal Codice Deontologico.
2. È assimilata tra le funzioni della Commissione quella della vigilanza e tenuta dell'Albo professionale e pertanto il Segretario è membro d'ufficio della Commissione senza assumerne il coordinamento e/o la Presidenza.
3. In particolare la Commissione Etica e Deontologica:
 - a. Vigila e monitorizza l'Albo professionale secondo le norme previste dai regolamenti e del Codice Deontologico. Agisce pertanto, formulando un parere, là dove si presentino criticità e difformità.

- b. Collabora e dialoga con il CTD, rilevando bisogni formativi, esigenza di richiesta di pareri legali, nonché si presta al dialogo e alla riflessione con il Presidente CTD su eventuali criticità presenti.
- c. In concerto con il Presidente del Consiglio Regionale e la Commissione per l'accREDITamento e la formazione continua, nonché nel rispetto dei tempi e dell'organizzazione del CTD, collabora per una calendarizzazione/cadenza delle segnalazioni al CTD per gli inadempimenti ordinistici.
- d. Risponde agli iscritti su quesiti deontologici ed etici.
- e. In concerto con il Presidente del Consiglio regionale, è responsabile in tema di aggressioni e delle attività necessarie da porre in essere.
- f. Partecipa all'Osservatorio deontologico Nazionale o ad altre riunioni indette sul tema dell'etica e della Deontologia

Art. 16

I Consiglieri e deleghe di incarico

1. I Consiglieri, eletti secondo le indicazioni di legge:
 - a. partecipano alle riunioni ordinarie e straordinarie indette, salvo casi di comprovata necessità che ne giustificano l'assenza da comunicare via mail
 - b. Garantiscono la presenza in sedi e occasioni di incontro (assemblee, convegni, incontri con altri organismi etc), anche in rappresentanza e su delega del Presidente e di altre cariche. In questo caso, i Consiglieri delegati devono riferire sul mandato ricevuto e sul contenuto della partecipazione.
 - c. Partecipano a commissioni e gruppi di lavoro formalizzati, ai quali possono anche essere chiamati a partecipare assistenti sociali o esperti esterni.
 - d. Possono proporre specifici argomenti all'ordine del giorno del Consiglio, da inviare in tempi utili all'Ufficio di presidenza
 - e. Possono accedere all'archivio del Consiglio e all'Albo, previa richiesta motivata e inviata al Segretario.
 - f. Utilizzano mezzi e risorse dell'Ordine professionale in virtù del ruolo istituzionale.
2. Il Consiglio regionale può conferire incarichi ai consiglieri regionali, delegando attività di cui sono rispettivamente titolari.
3. Il Consiglio regionale può attribuire ai Consiglieri, deleghe su tematiche o aree specifiche non attribuite alla competenza delle Commissioni di cui all' art. 13.
4. I Consiglieri delegati si confrontano e concordano le azioni con un gruppo di delegati alla stessa tematica e con il Coordinatore di Area o (in assenza) con un componente designato dell'Ufficio di presidenza.
5. La partecipazione a convegni, seminari ed attività analoghe da parte dei Consiglieri, in rappresentanza del Consiglio regionale, è deliberata preventivamente in Consiglio, tenendo conto dei criteri di: territorialità, disponibilità, competenza, economicità ed alternanza.
6. In casi di urgenza, il Presidente o in sua assenza il vice Presidente, possono partecipare ovvero designare Consiglieri delegati a partecipare, a convegni, seminari ed attività analoghe anche senza preventiva delibera del Consiglio regionale, portandone però la ratifica nella seduta immediatamente successiva.
7. Nel caso in cui i Consiglieri siano delegati a rappresentare l'Ordine, il Consiglio regionale deve precisarne il mandato; il Consigliere delegato deve riferire sul mandato e/o sull'evento.
8. I Consiglieri devono garantire la loro presenza anche in altre sedi ed occasioni come: assemblee in sedi decentrate, rappresentanza in convegni, incontri con altri organismi, commissioni, ecc.

Art 17

Assemblea degli Iscritti

1. Il Consiglio Regionale convoca, almeno una volta l'anno, l'assemblea degli iscritti su argomenti specifici e sul resoconto delle attività annuali dell'Ordine.
2. L'assemblea degli iscritti può essere organizzata, se necessario in più sedi della Regione, o da remoto, per valorizzare la prossimità con gli iscritti all'Ordine
3. Nell'ottica della prossimità e del rafforzamento dell'identità professionale e dello scambio intergenerazionale il Consiglio può organizzare annualmente incontri dedicati ai neo iscritti

Titolo IV: Assenze, dimissioni e compensi economici.

Art 18

Assenza e decadenza dei Consiglieri

1. Il Consigliere che per necessità personali e impegni non derogabili intende assentarsi alla seduta di Consiglio, alla Commissione di cui è membro o ad altra riunione a cui è stato convocato si impegna ad inviare almeno due giorni prima della convocazione via mail all'Ufficio di Presidenza e alla Segreteria dell'Ordine la richiesta di giustificazione.
2. Per partecipazione a Commissioni, a riunioni ordinarie e straordinarie, nonché alle sedute di Consiglio, si intende la presenza di almeno 80% del tempo, senza il quale non verrà erogato gettone di presenza di cui al regolamento Gettoni e rimborsi del Consiglio regionale.
3. Con numero di 5 assenze consecutive alle sedute del Consiglio o alle commissioni e con il 50% delle assenze in un anno non giustificate, il Presidente dell'Ordine predispone formale richiamo scritto e se non ottenuta nessuna variazione d'impegno, il medesimo Presidente propone al Consiglio la decadenza immediata del Consigliere.
4. Per le assenze derivanti da cause di salute certificate, nonché per problematiche non risolvibili in tempi celeri, il Consiglio può deliberare la sospensione dell'incarico e relativa indennità per un minimo di 30 ad un massimo di 60 giorni ulteriormente prorogabili.

Art 19

Dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni dei Consiglieri vanno presentate in forma scritta, firmate ed inviate a mezzo P.E.C. al Consiglio regionale che le ratifica nella prima seduta utile e trasmette comunicazione di ricomposizione del Consiglio regionale al Ministero vigilante ed al Consiglio Nazionale Assistenti sociali.
2. Il Consigliere dimissionario, viene sostituito secondo le modalità di cui all'art. 16 del D.M. 615/94 modificato e integrato dall'art. 2 del D.P.R. 169/2005, ovvero viene sostituito con il primo dei non eletti nella sezione dell'Albo al quale appartiene.
3. Qualora sia dimissionario o decaduto un Consigliere che riveste una carica istituzionale, si dovrà procedere alla sua sostituzione e ad una nuova elezione alla carica entro i 5 mesi successivi alla delibera di accettata dimissione.

Art 20

Compensi e indennità

1. A tutti i Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute di consiglio, delle commissioni e dei gruppi di lavoro, agli incontri in rappresentanza dell'Ente, per lo svolgimento delle incombenze proprie delle cariche sociali svolte.

2. Per i Consiglieri è prevista la corresponsione del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute di Consiglio secondo i criteri di cui all'art 18 comma 2
3. Per le cariche Istituzionali è prevista l'indennità di carica, omnicomprensiva del gettone di presenza e non può essere aggiunto nessun gettone di presenza.
4. Possono essere deliberati gettoni di presenza annuali e in regime temporaneo e forfettario per specifiche attività dei Consiglieri dell'Ordine e dei Consiglieri di disciplina che assumo priorità di svolgimento e carichi di lavoro elevati, sentito il parere del Revisore dei Conti e ottenuto il visto del Tesoriere
5. I rimborsi spesa, i gettoni di presenza e l'indennità di carica sono disciplinati con proprio Regolamento e sono soggetti alle norme fiscali in vigore.

TITOLO V: Funzionamento delle sedute di Consiglio.

Art 21

Sedute di Consiglio

1. Il Consiglio regionale è convocato secondo quanto disposto dall'art. 2, commi 4 e 5 del D.M. 615/1994.
2. Il Consiglio regionale si riunisce una volta al mese, nonché ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno con indicazione specifica delle questioni da trattare, o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti o almeno un terzo degli iscritti all'albo.
3. Le sedute del Consiglio si svolgono nella sede dell'Ordine o per via telematica secondo il calendario e la modalità di adunanza proposte dal Segretario e accolte con delibera. Solo in via straordinaria può essere convocato in sede diverse da quelle espressamente previste.
4. Il Revisore dei conti può partecipare alle riunioni del Consiglio regionale in cui si delibera il bilancio di previsione ed il conto consuntivo e limitatamente alla trattazione di tali punti. Non ha diritto di voto e può intervenire alla discussione solo se viene espressamente richiesto il suo parere.
5. Alla seduta di Consiglio possono partecipare a titolo gratuito, senza diritto di voto e limitatamente alla trattazione di specifici punti all'ordine del giorno:
 - a. soggetti esterni circa specifici temi d'interesse della comunità professionale e di cui sono rappresentanti o competenti.
 - b. Consulenti dell'Ordine o esperti in materia
 - c. Tre rappresentanti degli iscritti se la convocazione del Consiglio è avvenuta su richiesta di almeno 1/3 degli iscritti all'albo

Art 22

Convocazione delle sedute di consiglio

1. Il Consiglio regionale è convocato dal Presidente con avviso da inviarsi per mail a tutti i Consiglieri.
2. La Segreteria dell'Ordine su indicazione della Presidente invia la convocazione almeno tre giorni prima della seduta che deve contenere:
 - a. il giorno, l'ora e il luogo della seduta del Consiglio
 - b. l'ordine del giorno con i singoli argomenti da trattare;
 - c. il materiale relativo ai punti all'ordine del giorno e le eventuali proposte di delibere relative agli argomenti che saranno trattati.
3. Per motivi di necessità il Presidente, all'inizio della seduta, può inserire argomenti non specificati nell'ordine del giorno e pertanto aggiornandolo all'inizio della seduta di Consiglio.

4. Ogni Consigliere può far richiesta al Presidente almeno otto giorni prima della data del Consiglio di inserire un argomento all'ordine del giorno che ne valuterà le priorità e l'opportunità, accogliendo le proposte che siano giunte.
5. Come disciplinato all'art 21 comma 2, su richiesta della maggioranza dei Consiglieri o di 1/3 degli iscritti, è possibile convocare il Consiglio purché tale richiesta contenga:
 - a. indicazione specifica delle questioni da trattare (art. 2, comma 5, del D.M. 615/1994);
 - b. sia inviata tramite P.E.C. sottoscritta da tutti i richiedenti.
6. Il Presidente dovrà convocare il Consiglio entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e sarà tenuto ad inserire nell'ordine del giorno le questioni indicate dai richiedenti.
7. In caso di comprovata urgenza, il Presidente può convocare il Consiglio con preavviso minimo di 48 ore, avvalendosi del supporto della segreteria e dell'Ufficio di Presidenza.

Art 23

Validità delle sedute

1. La seduta di Consiglio è valida se è presente la maggioranza semplice dei Consiglieri.
2. Le sedute di Consiglio da remoto possono essere registrate solo ai fini delle attività di segreteria.
3. I Consiglieri sono tenuti ad osservare l'orario di inizio e di fine della seduta; in caso di sopraggiunto grave impedimento, devono segnalare il proprio ritardo.
4. Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dà avvio alla riunione che inizia con l'approvazione del verbale della seduta precedente.
5. Se il numero legale non è raggiunto entro mezz'ora dall'orario previsto all'avviso di convocazione, la riunione non può aver luogo. Il termine di mezz'ora può essere prorogato dal Presidente in caso di ritardo giustificato da causa di forza maggiore.
6. Se durante la riunione viene a mancare il numero legale, la riunione viene sospesa per un massimo di trenta minuti, allo scadere dei quali, se non si è ricostituito il numero legale, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Art. 24

Funzioni in seduta di Consiglio del Presidente, del vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere

1. Il Presidente apre e chiude le sedute, assicura il buon andamento del Consiglio, fa osservare il Regolamento personalmente o delegando esplicitamente il vice Presidente o il Consigliere più anziano, concede la facoltà di parlare, dirige e modera la discussione, precisa i termini delle questioni, chiama al voto chiedendo l'approvazione il dissenso o l'astensione, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.
2. Il vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso di assenza o impedimento, ovvero ne fa le veci il Consigliere più anziano di età, qualora il vice Presidente sia assente o impedito.
3. Il Segretario sottoscrive il verbale, riscontrandone i contenuti anche attraverso idonee strumentazioni telematiche e lo porta in approvazione nella seduta successiva. Sovrintende all'archiviazione dei verbali in forma cartacea e telematica. Può chiedere l'intervento del personale amministrativo di Segreteria che potrà esprimersi solo se espressamente richiesto. In caso di assenza o di impedimento è sostituito nella verbalizzazione, dal Consigliere più giovane di età, purché non rivesta altra carica, ed individuato dal Consiglio in apertura di seduta, dandosene atto nel verbale.
4. Il Tesoriere relaziona, conduce e guida il consiglio in merito alle questioni economiche finanziarie se presenti all'ordine del giorno. Può chiedere l'intervento del personale contabile di Segreteria che potrà

esprimersi solo se espressamente richiesto. Propone e chiede al Presidente di chiamare alla votazione per deliberare dei propri atti. In caso di assenza o di impedimento è sostituito da Presidente.

5. I Consiglieri hanno facoltà di motivare il voto espresso al termine della deliberazione.

Art. 25

Verbale

1. Il Presidente dà inizio ai lavori del Consiglio proponendo l'approvazione del verbale della seduta precedente.
2. La bozza del verbale viene inviata telematicamente a tutti i Consiglieri, per la lettura e le osservazioni preliminari.
3. I Consiglieri che hanno partecipato alla seduta possono far pervenire, attraverso posta elettronica, al Segretario, le eventuali modifiche e/o integrazioni a chiarimento del proprio pensiero prima della definitiva approvazione. Le integrazioni e le rettifiche richieste, non possono, comunque, avere contenuto innovativo rispetto a quanto espresso in sede consiliare.
4. Sul verbale non è concessa la parola se non al Consigliere che intende proporvi una rettifica e/o integrazione a chiarimento del proprio pensiero.
5. I verbali approvati non possono subire modifiche e/o integrazioni successive.
6. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario e devono riportare
 - a. i nomi dei Consiglieri
 - b. i punti degli argomenti all'ordine del giorno,
 - c. i nomi dei Consiglieri presenti e assenti, una breve sintesi della discussione svoltasi,
 - d. le proposte avanzate, le dichiarazioni adottate, l'esito delle votazioni, nonché, su richiesta, le dichiarazioni a verbale riguardanti prese di posizione in ordine a specifici argomenti.
7. Su richiesta dei Consiglieri, il verbale può indicare il nome dei Consiglieri che nelle deliberazioni hanno dato voto favorevole, contrario o che si sono astenuti.
8. I verbali delle sedute, dopo la loro approvazione, sono depositati presso la Segreteria dell'Ordine, sono resi pubblici tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine.
9. Nella compilazione del verbale vanno tutelati i dati dei soggetti e degli iscritti secondo il diritto di riservatezza normato per legge.

Art 26

Entrata in vigore e revisione

11/12/2023